



Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 45 DEL 25/10/2018

DISPOSIZIONE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CANNUCCE MONOUSO NON BIODEGRADABILI E/O NON COMPOSTABILI.

IL SINDACO

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e di riduzione delle quantità di rifiuti e devono inoltre svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse materiali;
- in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obblighi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire alle cosiddette discariche;

Dato atto che, in tale prospettiva, l'Amministrazione Comunale si prefigge di:

- tutelare e migliorare il decoro urbano (pulizia e conservazione delle strade, piazze, parchi gioco e spazi pubblici in genere) quale obiettivo prioritario;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al recupero;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo delle materie prime rinnovabili;
- informare, sensibilizzare e orientare la comunità cittadina verso scelte di consumo e comportamenti consapevoli e virtuosi che mirano a salvaguardare l'ambiente.

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D.Lgs. n.152 del 3-4-2006 e ss.mm.ii.;

Visto e richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- gli esercenti, le attività commerciali, le attività di servizio, le attività artigianali e quelle di ristorazione, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire ai clienti e agli avventori esclusivamente cannucce monouso in materiale biodegradabile e/o

- compostabile;
- i commercianti, i privati, le associazioni e gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico esclusivamente cannucce monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile.

DISPONE

Che la presente ordinanza abbia efficacia con decorrenza immediata, che ne sarà data pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune e mediante pubblica affissione;

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25 (venticinque/00) a € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7 bis del D.L. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della Legge n.3/2003; che i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.6 della Legge 689/1981; che qualora il trasgressore sia un operatore economico e incorra ripetutamente nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione dell'attività esercitata;

AVVISA

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n.1199). Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

La presente ordinanza è trasmessa, per la parte di propria competenza, al Dirigente della Area 6, alla Polizia Municipale e all' ENAM Spa.

IL SINDACO
Dott. Raffaele Russo

